

**COMUNE DI CAMINO AL
TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con delibera consiliare n. 35 del 07/09/2009

Art. 1 FINALITA' E CRITERI GENERALI

Art. 2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO

Art. 3 MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO - ISCRIZIONE

Art. 4 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Art. 5 COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

Art. 6 MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

Art. 7 RITIRO DAL SERVIZIO

Art. 8 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

Art. 9 OBBLIGHI DEI GENITORI - AUTORIZZAZIONE

Art. 10 SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Art. 11 PROVVEDIMENTI

Art. 12 VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

Art. 13 CAUSE DI IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO

Art. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 15 NORME TRANSITORIE

Art. 1
Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il presente regolamento disciplina il trasporto dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa degli scolari che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
3. Il servizio è erogato ai residenti del comune di Camino al Tagliamento.
4. Potrà essere erogato ai residenti di altri comuni previa sottoscrizione di apposita convenzione (D.M. 31/01/1997 e relativa Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11.03.1997, art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 2
Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico e dalle domande di iscrizione al servizio presentate dai genitori.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
3. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
4. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
5. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati con appositi stalli di colore giallo e/o con apposita segnaletica verticale.
6. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.
7. Non potranno essere accolti sul mezzo alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
8. I genitori dei minori o persona delegata sono tenuti ad accompagnare e riprendere il proprio figlio, all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
9. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
10. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste dal successivo art. 9, c. 2.
11. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'Amministrazione Comunale potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

Art. 3
Modalità per l'erogazione del servizio – Iscrizione

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Protocollo entro il 31 agosto dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione e comunque non oltre l'inizio dello stesso.
2. Con tale atto coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno anche indicare i soggetti eventualmente delegati al ritiro dei minori.
3. All'atto di iscrizione i genitori ricevono copia del presente regolamento.
4. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
5. Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti. I percorsi possono in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

Art. 4
Comportamento degli utenti

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio. In particolare durante il trasporto devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che sia allontanato prima di attraversare la strada;
 - Non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
 - Dopo la salita sul mezzo prendere immediatamente posto sul primo sedile libero cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
 - tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
 - non sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
 - mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;
 - non gridare, richiamare o offendere altre persone;
 - evitare di danneggiare lo scuolabus che li trasporta e di provocare danni a sé ed agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
2. Gli eventuali danni arrecati dagli alunni alla proprietà di terzi e allo scuolabus verranno addebitati ai loro genitori; a tal fine è fatto obbligo a coloro che assistono al momento del danneggiamento di segnalare all'autista o all'accompagnatore, ove presente, colui o coloro che hanno provocato tali danni.

Art. 5

Comportamento degli autisti

1. Gli autisti degli automezzi devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o del personale delle istituzioni scolastiche.
3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito salvo in presenza di imprevedibili ed eccezionali circostanze.

Art. 6

Modalità di compartecipazione e di pagamento

1. La Giunta Comunale conformemente alla normativa vigente può annualmente stabilire la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.
2. La quota di compartecipazione ed eventuali riduzioni saranno eventualmente rese note agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione della nuova tariffa.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza dal servizio e non frazionabile nel caso di parziale utilizzo del servizio stesso.

Art. 7

Ritiro dal servizio

1. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale attraverso la compilazione di un apposito stampato.
2. L'utente avrà diritto alla restituzione delle mensilità già versate, solo nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato anche per i mesi successivi alla data del ritiro.
3. Dal mese successivo l'utente sarà esonerato dal pagamento della quota partecipativa.

Art. 8

Accompagnamento sugli scuolabus

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini delle scuole dell'obbligo e viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'Infanzia.

L'accompagnatore, che potrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, secondo i termini del presente regolamento. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà lasciato.

Resta inteso che, qualora l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o persona maggiorenne delegata cui consegnare l'alunno, dovrà avere cura di trattenerlo sullo scuolabus..

Art. 9

Obblighi dei genitori - autorizzazione

1. Gli alunni trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo le indicazioni stabilite all'art. 3 comma 2.
2. Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto e portati, alla fine del percorso, all'Ufficio Polizia Municipale o presso gli uffici comunali dove saranno custoditi sino all'arrivo del genitore o adulto consegnatario.

Art. 10

Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extra-scolastiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'utilizzo del trasporto scolastico per:
 - attivazione di progetti;
 - visite di istruzione ed uscite extra-scolastiche organizzate dalle scuole.
2. Le istituzioni scolastiche presenteranno al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, un piano di massima delle uscite didattiche programmatiche che verrà valutato ed approvato compatibilmente con le disponibilità economiche e la garanzia del servizio di trasporto scolastico.
3. Durante le visite di istruzione e le uscite extra-scolastiche la responsabilità degli alunni è di esclusiva competenza del personale delle istituzioni scolastiche.

Art. 11

Provvedimenti

1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti si applicheranno i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato all'art. 2, c. 8 e agli artt.4 e 10;
 - sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno – o i genitori per le casistiche di cui agli artt. 2, c. 9 e 10 – insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri;
 - comunicazione dell'avvenuta sospensione del servizio alla scuola frequentata dall'alunno.

2. Il provvedimento che dispone la sospensione del servizio deve essere notificato , almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o a chi per loro esercita la patria potestà.

Art. 12

Verifiche funzionalità del servizio – reclami

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Comunale che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione.

Art. 13

Cause d'impedimento a svolgere il servizio

1. In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche, per scioperi od assemblee del personale, l'Amministrazione o l'Istituto scolastico si riservano di provvedere ad avvisare, le famiglie delle variazioni di orario del servizio.
2. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro dei minori presso i singoli plessi scolastici.
3. Il mancato svolgimento del servizio per le ragioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non dà luogo a rimborso della quota di compartecipazione versata.

Art. 14

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.

Art. 15

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'art. 3 viene così modificato nelle scadenze di attuazione:
 - le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2009/2010 dovranno presentare domanda, su appositi moduli, all'Ufficio Protocollo entro il 31 agosto 2009 e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con l'entrata in vigore della deliberazione di approvazione dello stesso.